N. R.G. 11013/2013



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Dott.ssa Gabriella Ratti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel R.G. al n. 11013/2013 , promossa da

CNH Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GF Simonini e D. Cericola;

Parte attrice in opposizione

Fallimento S.A.D.A. s.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Siccardi e G. Tango;

Parte convenuta opposta

E contro

Stely s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Gallesi;

Parte terza chiamata

Conclusioni delle Parti



Parte attrice

Piaccia all'ill.mo Giudice adito

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Nel merito, in via principale

Revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare, tra quelli richiesti, gli importi dovuti dal Fall.to SADA e quelli eventualmente dovuti a Stely s.r.l.;

dato atto del pagamento di euro 252.983,87, effettuata da CNH a SADA in corso di causa, dire, eventualmente, se di dette somme ve ne sono di attribuibili a Stely e per gli effetti disporre la restituzione in favore di CHN'Italia ai fini del pagamento a Stely.

In ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.

Parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza disattesa:

in via principale e nel merito

rigettare l'opposizione proposta in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, nonché non provata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1547/13 emesso dal Tribunale di Torino in data 5.2.2013 a carico di CHN Italia s.p.a.

In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Torino ritenesse di accogliere l'opposizione proposta, accertare e dichiarare che la CHN Italia s.p.a. è debitrice nei confronti del Fallimento S.A.D.A. s.p.a. in liquidazione della somma di euro 252.983,87 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 e rivalutazione e, conseguentemente, condannare l'opponente a corrispondere a favore della società opposta la somma di euro 252.983,87 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi ex d. lgs. n. 231\2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oltre rivalutazione monetaria, oltre alle spese, onorari e diritti liquidati nella fase monitoria, dando atto che l'azione diretta ex art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005, proposta dalla Stely s.r.l. è prescritta, infondata in fatto ed in diritto e non provata, oltre a non essere opponibile alla procedura fallimentare per i motivi esposti in narrativa, con reiezione della domanda di estromissione formulata dalla Stely s.r.l. per i motivi illustrati. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre iva, cpa, sotto ogni statuizione, nonché condanna al pagamento delle spese, onorari e diritti liquidati nella fase monitoria, oltre iva e cpa.

In via istruttoria

(omissis).

Parte terza chiamata



Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

in via principale

per le ragioni meglio descritte in narrativa dichiarare l'estromissione della Società Stely s.r.l. dal presente giudizio;

In via subordinata e nel merito

Accertare e dichiarare che CHN e S.A.D.A. s.p.a. erano obbligati in solido ex art. 7 ter del d. lgs. 285/2005 verso Stely s.r.l. per la somma di euro 10.902,10 oltre interessi moratori, per avere quest'ultima svolto servizi di trasporto a favore di CHN mai corrisposti a quest'ultima;

rigettare la richiesta del Fallimento S.A.D.A. in liquidazione in merito alla richiesta di compensazione tra la somma dovuta per i servizi resi a favore di CNH per un presunto credito di euro 8.832,00 relativo ad un sinistro avvenuto in data 9.6.11;

In via istruttoria

(omissis).

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e cpa.

Materia del contendere e motivi della decisione

1) Con decreto emesso in data 4.2.13 il Tribunale di Torino, su istanza di S.A.D.A. s.p.a. in liquidazione, ingiungeva a CNH Italia s.p.a. il pagamento di euro 252.983,87 oltre accessori e spese.

La richiesta monitoria era fondata su varie fatture emesse del 2012.

2) Avverso detto decreto proponeva opposizione CHN Italia s.p.a. esponendo che il credito ex adverso azionato nasceva da un contratto stipulato con S.A.D.A. s.p.a. in data 27.1.12 per la fornitura di servizi di logistica integrata.

La società opponente dichiarava espressamente di non contestare il credito azionato da parte ricorrente ed afferente le prestazioni di servizi di trasporto descritte nelle fatture, ma faceva presente che "il pagamento del credito qui azionato è stato legittimamente sospeso dall'esponente ... a seguito dell'avvenuta recezione, in data 12 ottobre 2012, di una comunicazione da parte di Stely s.r.l., nella quale questa dichiarava di esercitare, verso CHN, l'azione diretta di cui all'art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005. La società in parola... avendo eseguito, in qualità di vettore spedizioniere, servizi di trasporto di merce di proprietà di CNH su incarico di S.A.D.A. e non avendo ricevuto il pagamento da parte della stessa, intimava all'esponente di non corrispondere somme a S.A.D.A, riservandosi nel contempo di comunicare gli importi e le tratte dei trasporti eseguiti nell'interesse di CNH".



La società attrice chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio Stely s.r.l. e concludeva nel merito chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposta e l'accertamento degli importi effettivamente dovuti a parte convenuta.

3) In data 21.2.13 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di S.A.D.A s.p.a. in liquidazione e la Curatela Fallimentare si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società attrice al pagamento a suo favore delle somme portate nel provvedimento monitorio.

In diritto, parte convenuta rappresentava che "se la società CHN Italia s.p.a. (che ad oggni non ha pagato alcunchè né a S.A.D.A né alla Stely s.r.l.fosse tenuta a versare al subvettore eventuali somme, il corrispondente credito della società opposta verso la CNH Italia s.p.a. sarebbe decurtato per il medesimo importo, con la conseguenza che la Stely si vedrebbe riconosciuta per l'intero la sua pretesa creditoria verso la S.A.D.A s.p.a. in palese violazione del principio della parità di trattamento della massa creditoria, nell'ambito della procedura fallimentare...La somma percepienda ... entrerà a far parte della massa fallimentare e consentirà il pagamento ai creditori nella percentuale che si verrà a determinare. La Stely s.r.l. potrà far valere le sue ragioni (ove provate) in sede fallimentare, ove sarà soddisfatta nella medesima percentuale prevista per tutti i creditori appartenenti alla relativa categoria...".

In fatto, parte convenuta faceva presente che Stely, con la raccomandata 12.10.12 non aveva indicato a quanto ammontasse la quota di trasporti affidati alla committente ed eseguiti dal sub vettore, sottolineava che il credito vantato da Stely nei confronti di S.A.D.A ammontava a soli 8.566,88 e precisava che tale importo non era neppure dovuto atteso che S.A.D.A. era a sua volta creditrice di Stely dell'importo di euro 8.832,00 relativo ad un sinistro avvenuto in data 9.6.11.

- 4) All'esito della prima udienza venivano autorizzate la chiamata in giudizio di Stely e l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
- 5) Parte terza chiamata si costituiva in giudizio precisando di avere svolto, su ordine di S.A.D.A., servizi di trasporto sia a favore di CHN che di altri committenti e che, a fronte delle fatture emesse, non aveva ottenuto il pagamento da S.A.D.A. e richiamando il disposto dell'art. 7 ter del d. lgs. 186\2005.

Precisava inoltre che in data 2.8.13 aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza un decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a CNH il pagamento della somma di euro 10.902,10 e contestava l'eccezione di compensazione svolta dal Fallimento sottolineando di essere a sua volta creditrice di S.A.D.A. per euro 311.092,85 per altri servizi di trasporto resi a suo favore.



- 6) Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie la causa è stata mandata a p.c. e trattenuta a decisione all'udienza del 27.5.15, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
- 7) Come si è visto, parte attrice ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo esclusivamente in quanto Stely s.r.l., terza chiamata, con la lettera 12 ottobre 2012 ha dichiarato di esercitare, verso CHN, l'azione diretta di cui all'art. 7 ter del d. Igs. n. 286/2005.

La norma in questione dispone, come è noto, che "il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari di settore".

L'azione diretta di cui sopra è stata esercitata da Stely con il ricorso monitorio del 1.8.13 - in seguito al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo 2.8.13 per euro 10.902,10 - (importo poi riconosciuto corretto anche dal Fallimento S.A.D.A., cfr. pag. 8 della conclusionale) e quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento di S.A.D.A. e anche alla introduzione del presente giudizio.

- 8) In questo contesto anche temporale, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la estromissione dal giudizio di Stely, regolarmente chiamata in causa da parte attrice che, del resto, aveva interesse giuridicamente rilevante ad accertare nel contraddittorio con Stely il soggetto a cui doveva effettuare il pagamento.
- 9) Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba essere respinta, (con integrale conferma del provvedimento monitorio opposto) circostanza che assorbe e rende ininfluente ogni altra subordinata questione prospettata dalle parti.

Sembra infatti al Tribunale che la disposizione di cui al citato art. 7 ter – che, peraltro, non costituisce un dogma intoccabile ma è dichiarata espressamente derogabile sulla base di "accordi volontari di settore" – debba trovare applicazione solo fra soggetti in bonis. Quando invece, come nel caso, interviene una procedura fallimentare, debbono trovare applicazione le norme speciali dettate dalla L.F., il cui principio fondamentale è quello della par condicio creditorum.



Seguendo una diversa opzione interpretativa, infatti, CHN dovrebbe pagare Stedy e quest'ultima si vedrebbe di fatto riconoscere integralmente il suo credito verso il Fallimento S.A.D.A.: il tutto con alterazione della consistenza della massa attiva fallimentare (che non acquisirebbe le somme in questione da CHN) ed evidente alterazione del principio della *par condicio* a favore di un solo creditore (Stedy).

10) Tra parte attrice e parte convenuta le spese vanno dichiarate compensate fino ad 1\5, atteso che della questione trattata (che interessa una minima parte del credito monitoriamente azionato) non constano precedenti, con relativa condanna di parte attrice a rimborsare al Fallimento convenuto i residui 4\5 nella misura che verrà indicata in dispositivo.

Tra parte attrice e parte terza chiamata, invece, le spese devono essere dichiarate integralmente compensate attesa, anche in questo caso, la novità della questione.

PQM

Il **Tribunale**, decidendo nel procedimento iscritto nel rgc al n. 11013\13, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o ritenuta assorbita così provvede:

Rigetta le domande formulate da parte attrice in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

Dichiara compensate fino a 1\5 le spese del giudizio tra parte attrice e parte convenuta;

Condanna CNH Italia s.p.a., persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al Fallimento S.A.D.A. s.p.a in liquidazione, i residui 4\5 che liquida in euro 11.804,00, oltre iva, contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 1944,00 per la fase di studio, euro 1..2240,00 per la fase introduttiva, euro 4,320,00 per la fase di trattazione ed il resto per la fase decisoria;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte attrice e parte terza chiamata.

Torino, 28 settembre 2015

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Ratti

pagina 6 di 7



IL CASO IT

